

Al direttore Generale dell'A.O.U. Ospedale Riuniti Foggia  
[protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Area del Personale  
[personale.segreteria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it](mailto:personale.segreteria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Sanitario  
[dirtsanitaria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it](mailto:dirtsanitaria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Comunicazione sull'obbligo di iscrizione all'albo professionale ai sensi dell'art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018.**

Scrivo in nome e per conto del mio assistito "Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni Sanitarie della Provincia di Foggia", a tal fine elettivamente domiciliato presso il mio studio in Foggia, Via Vittime Civili, 6, rappresentandoVi quanto segue.

-Premesso che, il Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 attuativo della Legge Lorenzin prevede l'istituzione di **17 nuovi albi delle professioni sanitarie** tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

#### PREMESSO

- che, l'obbligo d'iscrizione all'albo si come previsto dal succitato DM è scattato a decorrere dal 1° luglio 2018, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018;

- che, per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43;

- che, non si tratta di un semplice obbligo burocratico, ma di una vera e propria "svolta" poiché in questo modo si potranno tenere sotto controllo tutti i professionisti abilitati ad operare nel SSN. Il **decreto Lorenzin** (legge 3/2018) ha istituito **17 nuovi albi professionali** riconoscendo così altrettante professioni sanitarie. Con il termine "Albo" si intende quel registro in cui vengono raccolti i dati dei professionisti di uno specifico settore (in questo caso quello sanitario) abilitati ad esercitare.

- che, chi continuerà ad esercitare una professione sanitaria senza iscriversi all'albo sarà considerato a tutti gli effetti come **abusivo** e come tale sarà soggetto a **sanzioni** molto severe. Difatti, l'articolo 12 della summenzionata legge, modificando quanto già previsto dall'articolo 348 del Codice Penale, ha disposto un inasprimento delle sanzioni per il reato di **esercizio abusivo della professione**. Nel dettaglio, **il nuovo art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) dispone che** chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa da euro 10.000 a euro 50.000**. **La condanna comporta altresì** la pubblicazione della sentenza, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, è prevista la trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'**interdizione da uno a tre anni dalla professione** o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti **del professionista che ha determinato altri a commettere il reato** oppure ha **diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo**. In precedenza, l'esercizio abusivo era punito con la reclusione *fino a sei mesi* o con la multa da 103 euro a 516 euro.

#### CONSIDERATO CHE

L'organizzazione delle P A avviene secondo le disposizioni di legge ed è quindi a queste subordinata, per tanto, in ossequio al principio di *legalità* costituzionale dell'azione amministrativa, del buon andamento e

buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., devono garantire la prevenzione, l'anticorruzione e la repressione dell'illegalità. Orbene, nell'eventualità in cui il datore di lavoro o qualsiasi altro ente preposto ad accertamenti venga a conoscenza che il professionista sia sprovvisto sia del certificato di iscrizione al relativo albo professionale che della certificazione attestante l'avvio della procedura di preiscrizione, avendo in tal modo notizia di reato, sarà obbligato a denunciare il professionista per abuso di professione.

*Tutto ciò premesso e considerato,*


**SI CHIEDE**

Agli Enti destinatari della presente comunicazione, nell'esercizio del potere di controllo, di vigilare affinché i professionisti con cui hanno intrapreso e intraprenderanno rapporti di lavoro subordinato, abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge e, tra essi, a partire dal 1 luglio 2018 vi rientra l'obbligo di iscrizione all'albo. In caso di accertata carenza del summenzionato requisito, si chiede altresì agli Enti in questione di voler prendere i relativi provvedimenti, giacché vengono meno i requisiti specifici del rapporto di lavoro subordinato.

Certa di aver chiarito quanto necessario, porge cordiali saluti.

*Foggia, li 17 settembre 2018*

*Avv. Viviana Saponiere*

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Viviana Saponiere". The signature is written in a cursive style and is positioned on the right side of the page, below the typed name.